

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 07 di

SPAZIO AZIENDE – LUGLIO 2011

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Pubblicata in G.U. la Manovra correttiva</p> <p>Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98</p>	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, “<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>” (c.d. “Manovra Correttiva”).</p> <p>Il testo, che è stato firmato dal Presidente della Repubblica ed è quindi in vigore dal 6 luglio 2011, passerà ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge.</p>
<p>Firmata l’Intesa tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL</p> <p>Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011</p>	<p>Il 28 giugno 2011 è stato firmato l’Accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività delle parti stipulanti. Tra l’altro è previsto che</p> <ul style="list-style-type: none"> • un’organizzazione sindacale sarà legittimata alla negoziazione contrattuale solamente nel caso in cui la propria rappresentatività sia pari almeno al 5% del totale dei lavoratori della categoria; • i contratti aziendali alla firma delle RSA varranno per tutti i dipendenti qualora le RSA rappresentino la maggioranza dei lavoratori iscritti ai sindacati di quell’azienda.
<p>Fondo EST: ulteriori chiarimenti sul rinnovo del CCNL del Terziario</p> <p>Circolare Fondo EST n. 5 del 17 giugno 2011</p>	<p>Il Fondo Est, con Circolare n. 5 del 17 giugno 2011, fornisce ulteriori chiarimenti circa la quota d’iscrizione una tantum, viste le novità introdotte dall’Accordo di rinnovo del CCNL Terziario Confcommercio del 26 febbraio 2011. In particolare l’Est precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota d’iscrizione andrà versata dalla aziende prime iscritte, solo per i dipendenti che non risultino già iscritti al fondo; • in caso di versamento annuale anticipato, visto l’aumento di contributo ordinario c/dipendente dal 1° giugno 2011, il Fondo comunicherà alle aziende, tramite bonifico precompilato, il differenziale di tale contribuzione non ancora versata.
<p>Certificati medici on-line: il periodo transitorio scade il 13 settembre</p> <p>Comunicato del 16 giugno 2011</p>	<p>La notizia diffusa il 16 giugno 2011 dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, conferma la posizione di alcune associazioni datoriali, per cui il periodo transitorio oltre il quale i datori di lavoro non potranno più chiedere ai propri dipendenti l’invio cartaceo dell’attestazione di malattia, istituito dalla Circolare congiunta n. 4 del 18 marzo 2011 del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica, decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non dalla data di pubblicazione della Circolare stessa. Di conseguenza, il periodo transitorio di tre mesi decorre dal 13 giugno 2011, data di pubblicazione in G.U. della Circolare n. 4 e, quindi, l’entrata a regime delle nuove disposizioni sui certificati medici on-line è prevista per il 13 settembre 2011.</p>

COMMENTI

Il **Ministero del Lavoro**, con la **Circolare n. 15 del 20 giugno 2011**, fornisce gli opportuni chiarimenti riguardanti l'applicazione della disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono attività usuranti, introdotta dal D.Lgs. n. 67/2011. In particolare, vengono chiarite le modalità con cui eseguire le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 5, previste per lo svolgimento di attività "in linea catena" e per l'effettuazione di lavoro notturno.

L'**INPS**, invece, con il **Messaggio n. 12693/2011**, oltre a riprendere tutto il disposto della norma, ne chiarisce alcuni punti.

Come noto, il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti individuate dallo stesso decreto, i quali hanno la possibilità di accedere al trattamento pensionistico in forma anticipata qualora soddisfino i requisiti previsti. Il disposto del D.Lgs. n. 67/2011, peraltro, lasciava spazio a molti dubbi in sede interpretativa, in quanto non chiarisce opportunamente determinate questioni, tra le quali:

- le modalità con cui eseguire le comunicazioni previste dall'articolo 5;
- la forma e il contenuto delle comunicazioni stesse;
- il termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare la comunicazione per il lavoro notturno.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Nel dettaglio, si ricorda che l'articolo 5 del D.Lgs. n. 67/2011 ha introdotto due diversi obblighi di comunicazione, riguardanti il lavoro notturno, così come identificato dal decreto stesso (e non, quindi, sulla base della definizione contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003), e lo svolgimento delle cd. "attività in linea catena", anche in questo caso definite dal decreto in oggetto.

Comunicazione per attività di lavoro notturno

La norma dispone che il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisce ovvero del professionista abilitato, deve comunicare

- in **via telematica**,
- alla **DPL** competente per territorio e ai competenti **istituti previdenziali**,
- con **periodicità annuale**,

l'**esecuzione di lavoro notturno** svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui si impieghino lavoratori notturni così come definiti dal decreto.

Comunicazione per attività in "linea catena"

Il datore di lavoro che svolge le attività cd. "in linea catena", deve darne comunicazione

- alle **DPL** e agli **istituti previdenziali** territorialmente competenti;
- in sede di **prima applicazione, entro il 25 giugno 2011**;
- **successivamente entro 30 giorni** dall'inizio dello svolgimento delle stesse attività.

In mancanza di indicazioni in merito, **si ritiene** che questa seconda comunicazione sia da effettuarsi **una sola volta**, nei termini indicati, e non con cadenza annuale.

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ “IN LINEA CATENA”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **Circolare n. 15 del 20 giugno 2011**, ha fornito gli opportuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione istituiti dall’articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 67/2011.

Individuazione dei destinatari

In via preliminare, il Ministero chiarisce che le **imprese interessate** dalla norma sono **solamente** quelle che svolgono attività che **soddisfano contemporaneamente** i seguenti **requisiti**:

- applicazione delle **voci di tariffa** per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella seguente:

VOCE DI TARIFFA	LAVORAZIONI
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

- applicazione dei **criteri di organizzazione del lavoro** previsti dall’**articolo 2100 c.c.**, così come disciplinati dal CCNL applicato, cioè un organizzazione del lavoro vincolata “...*all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione...*”.
- **utilizzo** di un **processo produttivo in serie** così come descritto dall’articolo 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 67/2011, cioè “...*contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia...*”.

Si ricorda che **sono esclusi** gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, alle attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione, al controllo qualità.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle **unità produttive** nelle quali sono svolte le attività "in linea catena" e deve essere fatta

- **esclusivamente** tramite la compilazione del **modello "LAV-US"**, disponibile sul sito del Ministero (www.lavoro.gov.it) nella sezione delle **Comunicazioni Obbligatorie a partire dal 21 giugno**, ed
- entro il 25 giugno 2011.

Il Ministero, consapevole delle difficoltà applicative della disposizione circa la verifica dello svolgimento delle lavorazioni "in linea catena", dispone che **non sono sanzionabili i datori di lavoro** che trasmetteranno la **comunicazione entro il 31 luglio 2011**.

Il Ministero dispone, inoltre, che il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione da indicare sul **modello "LAV-US"**, deve tener conto **anche** dei **lavoratori** impiegati con contratto di **somministrazione lavoro**.

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ DI LAVORO NOTTURNO

Il Ministero ricorda che i datori di lavoro che impiegano lavoratori in attività di lavoro notturno, così come definiti nel testo del decreto, possono effettuare la comunicazione anche per il tramite dei **professionisti abilitati** e delle **associazioni** cui aderiscano o conferiscano mandato.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle **unità produttive** nelle quali sono svolte le attività di lavoro notturno e deve essere fatta

- **esclusivamente** tramite la compilazione del **modello "LAV-NOT"**, disponibile sul sito del Ministero (www.lavoro.gov.it) **a partire dal 20 luglio**,
- **entro il 30 settembre 2011**, per quanto riguarda i lavoratori che hanno svolto **lavoro notturno nel corso del 2010**,
- ovvero **entro il 31 marzo 2012** per il **lavoro notturno** svolto nell'anno **2011**.

Anche in questo caso, il Ministero chiarisce che il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione da indicare sul **modello "LAV-NOT"**, deve tener conto **anche** dei **lavoratori** impiegati con contratto di **somministrazione lavoro**.

In mancanza di ulteriori specificazioni per gli anni successivi, si ritiene comunque valida la data del 31 marzo di ogni anno per comunicare i dati riferiti all'anno precedente.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

In merito al regime sanzionatorio collegato agli obblighi di comunicazione, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto prevede che qualora il datore di lavoro **ometta** di effettuare le **comunicazioni** per lavoro notturno o attività "in linea catena", è punito con la **sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro**.

In proposito, il Ministero chiarisce che:

- la sanzione è **diffidabile** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, e dall'adozione della stessa il datore di lavoro sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari, comunque, ad euro 500; in quest'ultimo caso, per il pagamento con **modello F23**, deve essere utilizzato il **codice tributo 741T**.
- la sanzione deve essere considerata in base al numero delle omesse comunicazioni, e non tanto del numero dei lavoratori interessati;
- non sono sanzionabili i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso degli Istituti interessati, purché sia chiaramente identificabile il datore di lavoro che effettua la comunicazione e l'unità produttiva nella quale sono svolte le lavorazioni oggetto della comunicazione;
- **non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l'omissione della stessa ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero.**

Si sottolinea che non è ritenuta sanzionabile l'errata indicazione del numero di lavoratori addetti alle lavorazioni interessate, in quanto tale dato è puramente indicativo e utile ai soli fini della quantificazione, da parte degli Istituti interessati, del numero delle possibili richieste di pensionamento anticipato.

CHIARIMENTI DELL'INPS

L'INPS, nel Messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011, fornisce alcune indicazioni circa i contenuti del decreto in esame, riprendendone e spiegandone il disposto.

Incumulabilità dei benefici

L'INPS specifica che sono fatte salve eventuali norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nel caso di assicurazione generale obbligatoria, e che dette norme **non** sono **cumulabili** o **integrabili** con quelle previste dalla disciplina sul pensionamento anticipato per lavoratori che svolgono attività usuranti.

Decorrenza del beneficio

Fermo restando il meccanismo di salvaguardia, la possibilità di accedere ai benefici disciplinati dal decreto in esame decorre dalla prima finestra utile successiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2011), purché successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato

Qualora il lavoratore presenti la domanda di pre-pensionamento oltre i termini stabiliti dall'articolo 2, comma 1 (30 settembre per l'anno 2011, 1° marzo per gli anni successivi), nel caso di accertamento positivo dei requisiti in possesso del lavoratore, la corresponsione del trattamento verrà differita:

- di **un mese**, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- di **due mesi**, per un ritardo della presentazione compreso in due mesi;
- di **tre mesi**, per un ritardo della presentazione di tre mesi e oltre.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2011**LUNEDÌ 11****Contributi INPS trimestrali personale domestico**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **aprile – giugno 2011** per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo M. Besusso” e “Fondo A. Pastore” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo M. Besusso”, al “Fondo A. Pastore” a favore dei dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **aprile – giugno 2011**.

Versamento tramite bonifico bancario.

MARTEDÌ 12**Modello 730**

➤ CAF/professionista: invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello 730 e 730-4;

➤ Sostituto d’imposta: invio del modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

La scadenza, originariamente fissata al 30 giugno, è stata posticipata dal DPCM 12 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. 14 maggio 2011, n. 111).

LUNEDÌ 18**Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **giugno 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (**giugno 2011**) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **giugno 2011**.

MERCOLEDÌ 20**Contributi Previdai e Previdapi trimestrali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **aprile – giugno 2011**.

Versamento tramite bonifico bancario.

LUNEDÌ 25**ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **giugno 2011**, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

DOMENICA 31**Mod. 730 – Operazioni di conguaglio**

Ultimo giorno utile per le operazioni di conguaglio con addebito/accredito in busta paga sulla base delle risultanze derivanti da mod. 730 per i sostituti che erogano le competenze del mese di luglio entro il medesimo mese.

LUNEDÌ 1 AGOSTO**INPS - Manodopera agricola**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre **aprile – giugno 2011**.

Denuncia all'INPS a mezzo modello DMAG.

Invio telematico del Flusso UniEmens

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEMens dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **giugno 2011**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEMens tramite Internet.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI LUGLIO 2011

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■